



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 39**

Riunione del 18 aprile 2012

Sono presenti:

- Avv. Costanza	Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas	Martone	- Vice Presidente
- Avv. Antonio	Amato	- Componente

41.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
SOC. P.G.S. VELA n.p. Presidente p.t.
PILLA FRANCESCO n.q. Presidente p.t. SOC. P.G.S. VELA

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Francesco PILLA:** *"nella qualità di Presidente della Società P.G.S. VELA, per aver, in violazione degli artt. 17 e 19 Statuto Fipav e artt. 21, 24 e 28 RAT Fipav nonché in violazione della disciplina di cui alla Guida Pratica in materia di tesseramento on line, proceduto al primo tesseramento on line dell'atleta Nannini Elisa mediante l'utilizzo del modulo di primo tesseramento con la Soc. P.G.S. VELA senza che l'anzidetta atleta abbia sottoscritto il citato modulo unitamente all'esercente la potestà genitoriale";*
- **Società P.G.S. VELA:** *"in persona del Presidente pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 18 Aprile 2012.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Rigettata con separata ordinanza la richiesta di differimento di udienza DEL 17/04/2012 per carenza dei presupposti così come motivato nella suddetta ordinanza che interamente si richiama;
- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati



OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 23/01/2012 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Nannini Elisa, unitamente all'esercente la potestà genitoriale, Sig. Enrico Nannini, aveva fatto pervenire un esposto a mezzo del quale affermava di non aver mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento alla Società P.G.S. VELA.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dal sodalizio P.G.S. VELA, in data 11/11/2011, il primo tesseramento on line del suddetto atleta, revocava l'omologa del primo tesseramento alla società P.G.S. VELA, perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze oggetto del presente procedimento sono documentalmente provate e non contestate dagli incolpati.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che intendono effettuare il primo tesseramento on line, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che l'esposto inviato direttamente dall'atleta evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto primo tesseramento e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pertanto, pur in assenza di dolo, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle suddette norme.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico della Soc P.G.S. VELA n.p. del Presidente p.t. la sanzione della multa di € 200,00 (duecento,00.=.) ed a carico di FRANCESCO PILLA n.q. di Presidente p.t. della Soc. P.G.S. VELA, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 60 .

Roma, 3 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai